



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 53/16

(Proc. P.A. 55/16)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 7 del mese di novembre 2016 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara– Presidente

Avv. Giuseppe Marino – Componente

Avv. Paolo Clarizia – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento dell'Avv. Walter Caporizzi (**Segretario Generale FISE**).

PREMESSO CHE

- il 16 giugno 2016 il dott. Vincenzo Truppa, tesserato FISE, trasmetteva alla Procura Generale dello Sport una segnalazione con la quale si contestava la rilevanza disciplinare della condotta dell'avv. Walter Caporizzi che in qualità di Segretario Generale, all'asserito fine di condizionare il Tribunale Federale sulla valutazione della congruità della sanzione proposta congiuntamente dalle parti nell'ambito di un procedimento disciplinare instaurato dalla Procura Federale nei confronti del segnalante, ha trasmesso una comunicazione al Tribunale;
- la Procura ha esperito un'ampia istruttoria, nell'ambito della quale ha acquisito il verbale dell'udienza del Tribunale Federale della FISE del 7 giugno 2016 e copia dei verbali del Consiglio Federale della FISE del 22 marzo 2016 e 29 aprile 2016, ha ascoltato il segnalante dott. Vincenzo Truppa e l'indagato avv. Walter Caporizzi e ha autorizzato il deposito di memoria da parte dell'incolpato, che ha effettivamente esercitato il proprio diritto in data 30 settembre 2016;
- con atto d'incolpazione e allegata produzione documentale depositati in data 26 ottobre 2016, la Procura Federale, dopo aver escluso che la condotta del Segretario Generale fosse configurabile alla stregua di un tentativo di condizionamento dell'operato dell'Organo di



Federazione Italiana Sport Equestri

Giustizia chiamato a decidere il procedimento disciplinare avviato nei confronti del Dott. Vincenzo Truppa, ha deferito l'avv. Walter Caporizzi per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia della FISE (d'ora in poi, per brevità, anche Reg. Giust.), per aver, in contrasto con i doveri di correttezza comunque riferibili all'attività federale, trasmesso al Tribunale Federale una comunicazione relativa a fatti sopravvenuti successivamente alla formale instaurazione di un giudizio;

- l'avv. Walter Caporizzi, con comunicazione del 27 ottobre 2016 dichiarava, per accelerare il giudizio e facilitare l'accertamento dei fatti, di rinunciare a qualsiasi termine difensivo previsto a suo favore in relazione alla fissazione dell'udienza di trattazione;
- ai sensi dell'art. 48, comma 1, Reg. Giust. il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione per la data del 7 novembre 2016, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- il dottor Truppa, debitamente informato del diritto ex art. 53 del Regolamento di Giustizia di intervenire quale terzo contro interessato nel procedimento *de quo*, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, *"accettando sin da ora le conseguenti decisioni dei Tribunali Federali"*;
- in data 7 novembre 2016 si è costituito l'avv. Antonio Conte per l'avv. Walter Caporizzi;
- all'udienza del 7 novembre 2016, il Procuratore Federale, avv. Anselmo Carlevaro, dopo una breve ricostruzione dei fatti, si è riportato all'atto di deferimento, concludendo per l'applicazione della sanzione della censura e l'avv. Antonio Conte dopo ampia discussione ha ribadito quanto contenuto nelle note di udienza depositate, concludendo per l'assoluzione integrale del deferito;

CONSIDERATO CHE

- preliminarmente, le osservazioni delle difese dell'avv. Walter Caporizzi in merito alla carenza di giurisdizione di Questo Tribunale appaiono destituite di ogni fondamento in quanto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) dello Statuto, i dirigenti federali, centrali o periferici sono considerati tesserati della FISE;



Federazione Italiana Sport Equestri

- tra l'altro la circostanza che l'avv. Walter Caporizzi abbia posto in essere la condotta, in qualità di Segretario Generale della FISE e non di tesserato, è del tutto irrilevante ai fini del radicamento della presente giurisdizione, poiché in base all'art. 1, comma 1, del Reg. Giust. la condotta di un organo federale, nella specie l'organo apicale dell'apparato amministrativo della Federazione, rientra nell'ambito della giustizia federale;

RITENUTO CHE

- non rientra tra gli obblighi e i doveri del Segretario Generale comunicare al Tribunale Federale fatti e/o atti sopravvenuti relativi a questioni oggetto di giudizi pendenti;

- lo Statuto e il Regolamento di Giustizia non consentono alla Federazione e, in particolare, al Segretario Generale di depositare direttamente comunicazioni, atti e/o documenti in giudizio;

- conseguentemente qualora il Segretario Generale ritenga necessario rappresentare al Tribunale Federale determinati fatti o specifiche argomentazioni giuridiche rilevanti per la soluzione di giudizi pendenti, è tenuto a informarne la Procura Federale (che ne valuterà autonomamente la rilevanza) e, se ritenuto necessario o opportuno, può proporre al Presidente e al Consiglio Federale la formale costituzione in giudizio della Federazione;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- la Procura ha espressamente escluso che la condotta del Segretario Generale fosse finalizzata a condizionare l'operato degli Organi di giustizia federale, tant'è vero che con gli atti di incolpazione e di deferimento non ha contestato il tentativo all'avv. Walter Caporizzi di influenzare il Tribunale Federale, ma esclusivamente la violazione del dovere di correttezza per aver posto in essere comportamenti potenzialmente lesivi dell'autonomia e indipendenza di quest'ultimo (per stessa ammissione del Segretario Generale la comunicazione sarebbe stata trasmessa perché il Tribunale potesse tenere conto delle novità nella successiva istruttoria);

- una mera violazione delle norme che regolano il procedimento innanzi agli Organi della giustizia federale, a fronte dell'assenza di alcuna finalità di condizionamento dei



Federazione Italiana Sport Equestri

medesimi, tutt'al più può configurare una condotta processualmente irrituale e determinare la mancata considerazione da parte del Collegio dei fatti e/o degli atti comunicati, ma non appare in alcun modo lesiva dell'autonomia e dell'indipendenza del Tribunale;

- tale circostanza appare, nel caso di specie, confermata dal momento che il Collegio all'udienza del 7 giugno 2016 si è limitato a dare lettura della comunicazione ricevuta e in seguito alla discussione delle parti in relazione all'ammissibilità, alla rilevanza e alla veridicità del contenuto, ha deciso di non tenerne conto ai fini delle proprie determinazioni;
- in conclusione, la condotta del Segretario Generale non configura alcuna violazione del dovere di correttezza di cui all'art. 1.1 del Regolamento di Giustizia,

P.Q.M.

- assolve l'avv. Walter Caporizzi.

Si incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e all'avv. Walter Caporizzi, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 7 novembre 2016.

PRESIDENTE: *f.to* Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: *f.to* Avv. Giuseppe Marino

CONSIGLIERE RELATORE: *f.to* Avv. Paolo Clarizia